

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 7 DEL 26 MARZO 1999

***REGOLAMENTO GENERALE***

***ENTRATE COMUNALI***

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di liquidazione, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento sia le entrate tributarie che le entrate patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

Art. 3 - Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni del Consiglio comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.

2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario; i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi per conto terzi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

#### Art. 4 - Agevolazioni

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.

2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

#### Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità, è di competenza del Consiglio comunale.

2. Oltre alla gestione diretta, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie di esse, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, D. Lgs. 446/97. Tali forme sono:

a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:

b-1) convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lett. c), Legge 142/90;

b-2) convenzione a società miste, per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui al medesimo art. 22, comma 3, lett. e)

della citata legge 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/97;

b-3) concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

b-4) concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/97.

3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del funzionario responsabile contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 c.1 e 2 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

2. Il responsabile dei tributi comunali, incaricato dal Sindaco sulla base di una serie di requisiti attitudinali e professionali, in particolare:

a) cura tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo;

b) sottoscrive gli avvisi e gli accertamenti;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone sanzioni e rimborsi;

f) in caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, si occupa dei rapporti con il concessionario.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c.5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### Art. 7 - Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile del Comune o il soggetto delegato provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio.
2. La Giunta può indirizzare l'attività di controllo, qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento ed in particolare, in base ai risultati raggiunti, fissare compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### Art. 8 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi ed alle altre entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti e l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

#### Art. 9 - Attività di liquidazione ed accertamento

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve avvenire entro i termini di decadenza o prescrizione previsti dalle norme che disciplinano ciascun tributo. A tal fine il responsabile incaricato dal Comune provvede a comunicare al contribuente, mediante notifica a mezzo messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito atto nel quale sono riportati:
  - a) il presupposto di imposta;
  - b) l'aliquota applicata;
  - c) il periodo di riferimento;
  - d) l'importo dovuto;
  - e) il termine e le modalità di pagamento;
  - f) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. L'accertamento per le entrate di natura non tributaria avviene mediante valutazione, da parte del servizio finanziario, della documentazione dimostrativa della ragione del credito e susseguente notifica ai responsabili dei servizi interessati di apposito atto dal quale emergono tutti gli elementi relativi alla rilevazione contabile del credito stesso.

3. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

#### Art. 10 - Tutela giudiziaria

1. Spetta al concessionario ex art. 52 D. Lgs. 446/97 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'ente.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

#### Art. 11 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, sono previste e graduate con delibera di Giunta sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le aliquote minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

## Art. 12 - Riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, D. Lgs. 446/97, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/88, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97. I ruoli sono corredati con la documentazione attestante il titolo per la riscossione.
3. In alternativa al tesoriere l'ente, ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 77/95, può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate, secondo le disposizioni del D.P.R. 43/88 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La riscossione delle entrate, uniformata a principi di comodità ed economicità per i contribuenti/utenti, può essere effettuata, se non diversamente previsto dalla legge, tramite il concessionario del servizio di riscossione, mediante c/c postale intestato alla Tesoreria comunale oppure tramite versamento presso banche od istituti convenzionati.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili; in questo caso si applicano le disposizioni dell'art. 75 del D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Resta valida, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.

#### Art. 13 - Crediti inesigibili o di incerta riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio, previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario e conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto di Bilancio i crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con motivato provvedimento, una transazione al fine dell'accertamento di un eventuale residuo attivo. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 33 e 70, c. 3, del D. Lgs. 77/95.

#### Art. 14 - Rimborsi

1. Eventuali rimborsi di tributi od entrate versati e non dovuti sono disposti dal responsabile del servizio interessato.
2. La procedura di rimborso è avviata su richiesta documentata, motivata e sottoscritta del contribuente/utente oppure d'ufficio qualora l'inesattezza sia direttamente rilevata.
3. Il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.

#### ART.15 Autotutela

Il Comune, per mezzo di un provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- A) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- B) costo della difesa
- C) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto quali:

A) doppia imposizione

B) errore di persona

C) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

D) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

E) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.